



Guardia di Finanza
COMANDO OPERATIVO AERONAVALE
CONSIGLIO DI BASE DI RAPPRESENTANZA

Delibera n. 02/05/XI

Oggetto: Indennità di supporto logistico, ex art. 66, comma 2, D.P.R. 254/99. Circolare 316490 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

IL Co.Ba.R.

PREMESSO

1. che ai sensi e per gli effetti della norma citata in oggetto, l'indennità di supporto logistico compete <<***al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato***>>.
2. che col foglio n. 27438 del 22 febbraio 2001, che non risulta essere espressamente abrogato, il Servizio Amministrativo del Comando Generale (oggi Ufficio T.E.S.) ha precisato che l'art. 66 del D.P.R. 254/99 **non discrimina il contingente di appartenenza del militare**, ma prevede quali presupposti legittimanti:
 - a. il requisito soggettivo: **il possesso di una specializzazione**;
 - b. il requisito oggettivo: **l'effettivo impiego in modo esclusivo nei Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale**, con le modalità previste per il personale imbarcato. Il Servizio Amministrativo del Comando Generale ha specificato, altresì, che <<***l'indennità in questione è estesa a tutto il personale del Corpo, avente i requisiti, anche non appartenente al contingente di mare***>>.

APPRESO

che il Re.T.L.A. Navale Formia, in assenza di chiarimenti definitivi ed inequivocabili da parte dell'Ufficio Trattamento Economico Personale in servizio, recependo in modo restrittivo la circolare 316490 del 26 ottobre 2011 ed il successivo aggiornamento con pari numero, datato 05 settembre 2012, emanata dall'Ufficio Navale del Comando Generale **non ha ritenuto di accogliere l'istanza di un militare del contingente ordinario in forza al Gruppo Aeronavale di Taranto**, in possesso di una delle specializzazioni assimilabili a quelle specifiche del servizio navale (di cui alla circolare 283106 del 21 agosto 2003 del Comando Generale), **volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 66 comma 2 del D.P.R. 254/99, c.d. supporto logistico, che lo stesso militare, prima dell'emanazione della circolare 316490 percepiva regolarmente.**

In merito si deve osservare che nel corso del tempo il quadro legislativo di riferimento non ha subito alcuna variazione né tantomeno sono variate le mansioni espletate dallo stesso militare.

ACCERTATO

che il mancato riconoscimento al personale specializzato del **contingente ordinario** in servizio presso i Comandi e Reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, di cui all'art. 66 del comma 2 del D.P.R. 254/99, genera notevole malcontento a causa della conseguente disparità di trattamento economico con il personale specializzato del **contingente di mare** che presta servizio, con le stesse mansioni, nell'ambito dei medesimi Comandi/Reparti, il più delle volte, addirittura, negli stessi uffici. Peraltro giova riportare in questa sede le indicazioni rese al punto 1 primo capoverso della circolare 283000/106 del 21 agosto 2003 del Comando Generale che testualmente indica *“La norma in argomento (art. 66 comma 2 del D.P.R. 254/1999 n.d.r.), in sede di concertazione, è stata genericamente così formulata in quanto necessariamente attagliata a tutte le Forze di Polizia che, a differenza del Corpo, non hanno uno specifico contingente di mare”*.

Tale indicazione evidenzia così, che presso le altre Forze di Polizia l'appartenenza al contingente di mare (condizione indispensabile **solo nella Guardia di Finanza** per il possesso di una delle specializzazioni del Servizio Navale di cui al pertinente allegato della circolare 123000/2005 del Comando Generale) non costituisce discriminante alcuna ai fini del riconoscimento della indennità di cui si argomenta.

PRESO ATTO

che il Comando Generale, per il tramite delle proprie articolazioni interne (Servizio Amministrativo e Ufficio Navale) in assenza di variazioni del quadro legislativo di riferimento, ha emanato circolari incoerenti tra loro che determinano incertezza nel riconoscimento della c.d. indennità di supporto logistico a cui bisogna aggiungere che l'Ufficio Trattamento Economico personale in Servizio, naturalmente deputato anche alla definizione del trattamento economico accessorio di spettanza del personale del contingente ordinario, a tutt'oggi, non risulta abbia provveduto a disciplinare la materia *de qua*.

QUESTO ORGANISMO RITIENE

che la circolare 316490 datata 26 ottobre 2011 - e successive modificazioni - del Comando Generale – Ufficio Navale presenta aspetti configuranti violazione di legge,

in quanto norma di rango inferiore, che non può in nessun caso abrogare o stravolgere la portata di una norma di rango superiore - il D.P.R. n. 254/99- ma è in tal senso deputata a disciplinarne **unicamente** gli aspetti applicativi di dettaglio. Si ribadisce, che il dettato legislativo di riferimento **non contempla** alcun distinguo tra il personale appartenente al contingente di mare e quello appartenente al contingente ordinario.

la circolare di cui sopra presenta aspetti configuranti eccesso di potere,

essendo la materia delle indennità connesse all'impiego del personale del contingente ordinario di competenza dell'Ufficio Trattamento Economico personale in servizio del Comando Generale, poiché l'Ufficio Navale ha competenza sul solo personale appartenente al comparto navale e non può disporre su quello avulso da quel comparto.

DELIBERA

1. di chiedere al Co.Ce.R., per il tramite del Co.I.R., di attivare le competenti articolazioni del Comando Generale per la modifica in autotutela della circolare per l'immediata disapplicazione, con effetto retroattivo, delle circolari nn. 316490 del 26/10/2011 e 316490 del 05/09/2012 ed il conseguente ripristino e l'estensione della indennità in oggetto per il personale del contingente ordinario in possesso di specializzazione ed effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e Reparti logistico addestrativi a supporto del dispositivo navale..

Si sottolinea che più volte la Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore *"all'impiego di criteri direttivi il più possibile circoscritti, qualora la delega vada ad incidere sulle libertà costituzionali e sui diritti fondamentali"* (sentt. 250/1991; 53/1997; 49/1999; 427/2000; 251/2001; 212/2003); ciò per evitare che le norme di rango inferiore finiscano con l'eccedere i limiti della legge-delega.

2. di interessare il C.U.B. affinché venga reso noto e partecipato in copia a questo Co.Ba.R. il contenuto del foglio n. 8947 del 12 gennaio 2012 del Comando Generale del VII Reparto – Ufficio Navale, al fine di poter meglio analizzare la problematica di cui si argomenta.

- trasmette la presente al CUB, all'Ufficio Navale del Comando Generale, all'Re.t.l.a. Navale Formia e al Servizio Amministrativo del Comando Generale a stralcio verbale;
- per la risposta, la presente delibera viene inviata, per quanto di competenza:
 - o al CUB;
 - o al Co.I.R. del Comando Aeronavale Centrale;
- ai sensi dell'art. 908 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga data tempestiva diffusione della delibera attraverso la pubblicazione del portale Intranet;
- ai sensi dell'art. 931 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), venga esposta agli albi della sede e dei Comandi dipendenti;
- venga inviata la risposta a mezzo mailing list a tutti i rappresentati;
- che la risposta contenga le motivazioni ad ogni eventuale mancato accoglimento ovvero accoglimento parziale;
- ai sensi dell'art. 924 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della risposta e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni.

La presente delibera, approvata all'unanimità, viene inviata a stralcio verbale.

PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
7	7	0	0

Pomezia, 27 Marzo 2013

IL SEGRETARIO
M.A. Rosario A. LEONARDO

IL PRESIDENTE
Ten. Col. Rocco M. SAVINO